

## COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

(Legge Regione Puglia n. 11/2003 e s.m.i. – D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_  
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ - REA n. \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

### COMUNICA

di iniziare, a decorrere dalla data di spedizione della presente comunicazione (la stessa data deve essere indicata nel modello di domanda al Registro Imprese/REA cui tale comunicazione va allegata), l'attività di COMMERCIO ALL'INGROSSO di:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

presso la sede ubicata in \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici conseguiti con la presentazione di questo modello e delle pene previste dal c.p. per coloro che rilasciano false attestazioni e mendaci dichiarazioni, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto:

### DICHIARA

#### REQUISITI MORALI (art. 71 D.lgs. 59/2010)

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

- b) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010)

### **Dichiara di essere a conoscenza che:**

- il divieto di esercizio dell'attività commerciale - per i punti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) - permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o, qualora la pena sia stata estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010);
- il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010);
- in caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). Tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 59/2011 devono compilare e firmare il modello intercalare AUTCOM/ONO/ING<sup>1</sup>

Dichiara, altresì, di essere informato di quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(luogo, data)

**FIRMA**

### **Allegati:**

- **autocertificazione degli estremi di presentazione della SCIA sanitaria** (se necessaria in relazione alla tipologia di prodotti oggetto di commercializzazione)

### **Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice di protezione dei dati personali)**

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaborati elettronici; i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa; il conferimento dei dati è indispensabile per attivare il procedimento necessario ai fini di quanto richiesto.

**Il titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Brindisi. Il responsabile dei dati in materia è il Conservatore - nel cui ambito i dati potranno essere trattati dal personale di volta in volta addetto e da InfoCamere per i trattamenti dei dati contenuti nelle banche dati dalla stessa gestiti;**

**In ogni momento potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione dei dati come previsti all'art.7 del citato decreto legislativo n.196/2003 rivolgendosi al Servizio Anagrafe.**

1

Come previsto dall'art. 71, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); in caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa.

**Decreto Legislativo n. 159/2011 art. 85 e s.m.i. – "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2613-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e ai eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.